

PR Veneto FESR 2021-2027 - DGR 729/2024
Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti
Industriali.

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI - FAQ SU QUESITI DI
TIPO AMMINISTRATIVO

(ultimo aggiornamento 5 maggio 2026)

(Ultimi aggiornamenti:

FAQ 27 bis e 27 ter -> 27 aprile 2026

FAQ 27 quater, 27 quinquies, 27 sexies, 27 septies e 49 bis -> 5 maggio 2026)

A – REQUISITI/BENEFICIARI/PARTECIPANTI AI PROGETTI

D.1 Tra i requisiti per la partecipazione delle imprese, il bando al paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S", punto 3.2, lettera c) stabilisce che l'attività economica esercitata dall'impresa deve essere compatibile con il Regolamento UE n. 651/2014, articolo 1, paragrafo 3. Poiché tale parte del citato Regolamento recita che non si applica in determinati settori, in particolare "agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (lett. a), "agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli" (lett. b), "agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" (lett. c), "alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13" (lett. e), è quindi preclusa la partecipazione al bando da parte di imprese che operano in tali settori?

RISPOSTA:

No, lo stesso Regolamento può applicarsi anche a tali settori in quanto sono previste specifiche eccezioni quando trattasi, comunque, di "aiuti alla ricerca e allo sviluppo", ossia le attività finanziate con il bando di cui trattasi. Si precisa che gli aiuti concessi dal bando non rientrano negli "Aiuti a finalità regionale" (di cui alla Sezione 1 del Reg. UE 651/2014), ma rientrano negli "Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (di cui alla Sezione 4 del Reg. UE 651/2014).

D.2 Una azienda agricola è ammissibile come soggetto beneficiario?

RISPOSTA

Un'azienda agricola può corrispondere a un soggetto beneficiario qualora rispetti comunque i requisiti previsti al paragrafo 3 "Beneficiari e

localizzazione dei Progetti di R&S", con particolare riferimento ai punti 3.2 e 3.4. Si precisa che in merito al requisito specifico di cui alla lettera c) del punto 3.2, esso viene rispettato in considerazione dell'eccezione prevista nel Reg. (UE) n. 651/2014, art. 1, c. 3, lett. b), per cui anche le imprese agricole possono beneficiarie di aiuti qualora trattasi di "aiuti alla ricerca e allo sviluppo", ossia la stessa natura di aiuti concedibili con il bando di cui trattasi.

D.3 Una azienda che esercita attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura è ammissibile come soggetto beneficiario?

RISPOSTA

Un'azienda che esercita attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura può corrispondere a un soggetto beneficiario qualora rispetti comunque i requisiti previsti al paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S", con particolare riferimento ai punti 3.2 e 3.4. Si precisa che in merito al requisito specifico di cui alla lettera c) del punto 3.2, esso viene rispettato in considerazione dell'eccezione prevista nel Reg. (UE) n. 651/2014, art. 1, c. 3, lett. a), pertanto anche le imprese che esercitano attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono beneficiarie di aiuti qualora trattasi di "aiuti alla ricerca e allo sviluppo", ossia la stessa natura di aiuti concedibili con il bando di cui trattasi.

D.4 Una azienda che esercita attività nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è ammissibile come soggetto beneficiario?

RISPOSTA

Una azienda che esercita attività nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può corrispondere a un soggetto beneficiario qualora rispetti comunque i requisiti previsti al paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S", con particolare riferimento ai punti 3.2 e 3.4. Si fa presente che il Reg. (UE) n. 651/2014, art. 1, c. 3, alla lett. c) preclude le possibilità di accesso agli aiuti da parte delle imprese che esercitano attività nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo nei seguenti casi:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

D.5 Come avviene la verifica del requisito di "piccola impresa a media capitalizzazione".

RISPOSTA:

Come riportato nel bando al paragrafo 1 "Definizioni" le piccole imprese a media capitalizzazione (Piccole MidCap) corrispondono a <<grandi imprese

che contano un massimo di 499 dipendenti, e che non sono PMI, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punto 6>>. Pertanto, una volta appurato che non si tratta di PMI, ossia si sia in presenza di almeno 250 occupati o di un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure di un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro, si procede a verificare se il numero degli occupati rientri nella misura massima di 499: diversamente si è in presenza di una grande impresa tuttavia non qualificabile come "Piccola MidCap".

D.6 Con riferimento ai parametri dimensionali indicati nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, citata nel Bando, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, la quale all'articolo 4, comma 2, stabilisce che se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi, cosa accade quindi, se negli ultimi due esercizi consecutivi, un'impresa ha un numero di occupati da Media Impresa ma un fatturato ed un totale di bilancio da Piccola Impresa?

RISPOSTA:

Nel caso rappresentato, l'impresa in questione è da considerarsi una Media impresa. Infatti è sufficiente che l'impresa negli ultimi due esercizi consecutivi abbia superato il tetto degli effettivi, così come indicato all'articolo 2, comma 2, dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 (che riprende la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE), ciò anche se non ha superato le soglie indicate per il fatturato annuo o totale di bilancio annuo.

D.7 Nel caso intenda partecipare alla partnership progettuale un'impresa pubblica, sono previste limitazioni o requisiti specifici?

RISPOSTA:

No. A nulla rileva la natura pubblica oppure privata riguardo al potenziale beneficiario "Impresa" (cfr. paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S"). Invero, ai fini della concessione delle agevolazioni, il bando assume a riferimento la stessa nozione di impresa della Commissione europea, in relazione alla quale non è rilevante la natura privata ovvero pubblica.

D.8 Il bando prevede differenziazioni riguardo alla natura pubblica o privata dell'Organismo di ricerca che intende partecipare alla partnership progettuale?

RISPOSTA:

Per la tipologia di beneficiario "Organismo di ricerca", posto che in tal caso la fonte normativa specifica su cui si basa il bando è rappresentata dalla Comunicazione C(2022) 7388 final della Commissione europea, del 19 ottobre 2022, "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (come richiamata al paragrafo 15 "Informazioni generali, disposizioni finali e normativa di riferimento", punto 15.6 "Normativa comunitaria"), vigono alcune differenziazioni solo in rapporto a quanto specificatamente disciplinato al paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S", punto 3.5, lett. c), e per alcuni aspetti concernenti la rendicontazione delle spese disciplinati nel documento denominato "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>).

D.9 E' ammissibile alla partnership progettuale un'impresa che aderisce a più di una RIR?

RISPOSTA:

Sì, la circostanza particolare che un'impresa sia aderente a più di una RIR non preclude la possibilità all'impresa di far parte di una partnership realizzatrice un Progetto di R&S, secondo le modalità definite dal Bando al paragrafo 4 "Attività agevolabili, composizione della partnership dei beneficiari e spese ammissibili", punto 4.3. Si fa presente che nella domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere indicato a quale RIR l'impresa aderisce, pertanto si dovrà indicare la RIR per la quale l'impresa partecipa al progetto.

D.10 E' ammissibile alla partnership progettuale un'impresa che pur aderendo ad una determinata RIR, intende partecipare al bando in qualità di aderente a un'altra RIR?

RISPOSTA:

Secondo quanto definito dal Bando al paragrafo 4 "Attività agevolabili, composizione della partnership dei beneficiari e spese ammissibili", punto 4.3, nei casi di Progetto di R&S espressione di una determinata RIR l'impresa che intende partecipare alla partnership che realizza il Progetto di R&S deve necessariamente aver aderito alla stessa RIR.

Nei casi di Progetto di R&S espressione di più RIR (cd. Progetto "Multi RIR") l'impresa che intende partecipare alla partnership che realizza il Progetto di R&S deve necessariamente essere attribuita a una delle RIR a cui il progetto è riferito (oltre ad essere aderente alla RIR a cui viene attribuita).

D.11 Un'azienda può partecipare contemporaneamente a più partnership per la realizzazione di più Progetti, presentati da diverse Reti Innovative Regionali, o sono previste delle limitazioni?

RISPOSTA:

Sì. Il Bando non pone alcun limite al numero di progetti di R&S a cui può partecipare una stessa impresa in grado di assolvere ai requisiti di partecipazione previsti al paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S".

D.12 Quali sono i requisiti oggettivi e soggettivi da soddisfare per rientrare nella definizione comunitaria di "Organismo di Ricerca"?

RISPOSTA:

Con riferimento al bando (Allegato A alla DGR n. 729 del 26/06/2024), al paragrafo 1 "Definizioni" è riportata la definizione che il partecipante deve rispettare affinché sia qualificabile come "Organismo di ricerca", ossia: <<entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal proprio status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tali entità svolgono anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tali entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati >>.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla qualifica di "Organismo di ricerca" si rimanda a quanto disciplinato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", consultabile al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC1028\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC1028(03)) .

D.13 L'Organismo di ricerca deve aderire alla RIR nel caso di partecipazione a un progetto di R&S attuato da una o più RIR?

RISPOSTA:

NO. Per quanto riguarda la partecipazione degli "Organismi di ricerca" al progetto di R&S si fa presente che non è necessario aderire ad alcuna RIR. Come previsto al paragrafo "3. Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S", punto 3.5, lett. a), è invece richiesta l'iscrizione al portale regionale Innoveneto (www.innoveneto.org)

alla sezione "Catalogo fornitori". Tale adempimento riguarda l'ateneo universitario e non è necessaria l'iscrizione del singolo dipartimento, per cui se l'Ateneo universitario è già iscritto è considerata compresa l'iscrizione anche dei propri Dipartimenti.

D.14 Nel caso di "Progetto multi RIR" espressione di n. 4 RIR la partnership realizzatrice il progetto di R&S deve comprendere almeno 18 imprese. Come si conforma tale requisito rispetto alla disposizione che stabilisce che nel caso di "Progetto multi RIR" ogni RIR deve avere almeno 5 imprese aderenti che partecipano alla partnership realizzatrice il progetto di R&S?

RISPOSTA:

Il bando, al paragrafo 4 "Attività agevolabili, composizione della partnership dei beneficiari e spese ammissibili", punto 4.3, lett. C) non ammette deroghe all'obbligatorietà della presenza di almeno n. 5 imprese aderenti a una stessa RIR al fine di qualificare la RIR quale partecipante a un progetto della tipologia "Multi RIR". Si richiamano, a tal proposito, gli esempi riportati nella nota a piè di pagina n. 2, con particolare riferimento al terzo esempio formulato (non è ammissibile una partnership composta da n. 7 imprese aderenti a una RIR, n. 7 imprese aderenti a una seconda RIR e n. 4 imprese aderenti a una terza RIR - totale 18 imprese ma in numero insufficiente a rappresentare 3 diverse RIR). Ne consegue, a corollario, che nel caso di "Progetto Multi RIR" in cui si intenda far partecipare n. 4 RIR sarà necessario presentarsi con una partnership di almeno 20 imprese al fine di ottemperare all'obbligo sopra richiamato.

D.15 Nel caso in cui si voglia coinvolgere un'azienda aderente a una RIR che tuttavia non partecipa al "Progetto Multi RIR" è comunque possibile inserirla nella partnership attuatrice il progetto di R&S in virtù del proprio apporto tecnico necessario per la realizzazione del progetto?

RISPOSTA:

Nei casi di "Progetto Multi RIR", tutte le imprese beneficiarie devono fare parte di una RIR, la quale deve concorrere alla realizzazione del Progetto di R&S con almeno n. 5 imprese aderenti. Nei casi in cui un'impresa abbia determinate competenze, ma la RIR a cui ha aderito non è in grado di partecipare al progetto con altre n. 4 imprese, tale impresa non potrà partecipare al progetto ed essere beneficiaria delle agevolazioni previste dal bando; in tal caso non è comunque preclusa la possibilità di agire come fornitore esterno pestatore di un servizio di consulenza. A tal riguardo, si richiamano le norme contenute nel documento denominato "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>), con particolare riferimento al paragrafo 11. "Criteri specifici

per singole categorie di spesa”, categoria E “Consulenze tecniche e scientifiche”.

D.16 Relativamente al numero di aziende minime per ciascun progetto multirete, nel caso di un progetto con 4 o 5 RIR presenti confermate che il numero di aziende minime rimangono sempre 18?

RISPOSTA:

No. Il bando, al paragrafo 4 “Attività agevolabili, composizione della partnership dei beneficiari e spese ammissibili”, punto 4.3, lett. C) non ammette deroghe all'obbligatorietà della presenza di almeno n. 5 imprese aderenti a una stessa RIR al fine di qualificare la RIR quale partecipante a un progetto della tipologia “Multi RIR”. Ne consegue, a corollario, che nel caso di “Progetto Multi RIR” in cui si intenda far partecipare n. 4 RIR sarà necessario presentarsi con una partnership di almeno 20 imprese, che salgono a 25 in un ipotetico caso di n. 5 RIR partecipanti, ciò al fine di ottemperare all’obbligo sopra richiamato.

D. 17 Che rilevanza ha il codice ATECO posseduto dall’azienda partner del progetto R&S? Ci sono preclusioni alla partecipazione riguardo al codice ATECO (primario o secondario) posseduto ai fini degli interventi che andrà a realizzare?

RISPOSTA:

Si fa presente che il codice ATECO, primario o secondario, del potenziale partecipante, non costituisce un requisito di partecipazione qualora si tratti di un’impresa aderente a una Rete Innovativa Regionale che intende partecipare in partnership progettuale con altre imprese aderenti alla stessa RIR. Pertanto, per le imprese in partnership espressione di RIR nessuna verifica sarà condotta riguardo al codice ATECO posseduto.

Nel caso, invece, si tratti di una partnership progettuale espressione di un Distretto Industriale, secondo quanto previsto nel bando al paragrafo “3. Beneficiari e localizzazione dei Progetti di R&S”, punto 3.4: “Un’impresa appartiene a un Distretto Industriale se la sede operativa è situata in uno dei comuni che compongono il Distretto Industriale ed è in possesso di un codice ATECO coerente con i codici che identificano l’ambito settoriale dello specifico Distretto Industriale”. Si ricorda che i codici ATECO che definiscono l’ambito settoriale di ciascun Distretto Industriale sono indicati in Appendice 1 al bando. Si precisa che l’effettiva coerenza dell’impresa all’ambito settoriale dello specifico Distretto Industriale sarà valutata verificando in visura camerale, in relazione alla sede operativa situata nel territorio distrettuale in cui saranno svolte le attività progettuali, la presenza di un codice ATECO, primario o

secondario, coerente con uno tra i codici riportati in Appendice 1 per lo specifico Distretto Industriale indicato.

D.18 Quali limitazioni sono stabilite dal bando in merito alla partecipazione di imprese controllate o collegate tra loro?

RISPOSTA:

Il bando ammette la partecipazione di imprese controllate o collegate tra loro purchè, per i progetti di R&S espressione di una sola RIR o di un solo Distretto vi sia la presenza di almeno n. 6 imprese che non si devono trovare in rapporto di controllo o collegamento tra loro, mentre per le tipologie di progetto di R&S “Progetto Multi RIR”, “Progetto Multi Distretto”, “Progetto Multi RIR-Distretto”, relativamente a ciascuna RIR e a ciascun Distretto partecipante vi deve essere la presenza di almeno n. 5 imprese che non si devono trovare in rapporto di controllo o collegamento tra loro.

B – COSTI/SPESE AMMISSIBILI

D.19 E' possibile inserire tra le spese del personale il costo di una persona da assumere per il progetto nel 2025?

RISPOSTA

Sì. Le informazioni di carattere economico e finanziario del Progetto di R&S, che vengono richieste in fase di compilazione della Domanda di accesso alle agevolazioni nel sistema informativo FONDI RVE, nonché di quanto richiesto nell'Allegato B1 (Modello Progetto), devono necessariamente tenere conto di eventuali assunzioni di personale previste in corso di realizzazione del Progetto di R&S.

D.20 E' possibile che i fornitori di Consulenze tecniche e scientifiche siano società estere?

RISPOSTA

Sì. Come riportato nel documento denominato “Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione”, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>), al paragrafo 11. “Criteri specifici per singole categorie di spesa”, categoria E “Consulenze tecniche e scientifiche”, i servizi che rientrano

nella categoria di spesa "E" possono essere anche prestati da fornitori esteri, in relazione ai quali con il rendiconto di spesa dovrà essere sempre prodotto il curriculum aziendale o il curriculum vitae del soggetto che presta la consulenza. Nel caso di documentazione non redatta in lingua inglese andrà prodotta la relativa traduzione in italiano o inglese. In luogo del curriculum aziendale può essere richiamato il link del sito web di presentazione dell'azienda solo se provvisto della versione in lingua inglese. Comunque, nei casi di Società di capitali, società cooperative/consortili, società di persone, imprese individuali (quindi soggetti esteri diversi dai liberi professionisti), queste devono essere dotate di sito Internet aziendale, disponibile obbligatoriamente in lingua inglese se trattasi di soggetti esteri.

D.21 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di comunicazione del progetto?

RISPOSTA:

No. Come riportato nel documento denominato "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>), al paragrafo 4. Spese non ammissibili, le spese di "divulgazione, disseminazione e pubblicizzazione dei risultati comprese quelle derivanti da obbligo di Bando" sono spese non ammissibili alle agevolazioni concedibili con il Bando di cui trattasi.

D.22 Quale è il monte ore annuale massimo rendicontabile per il personale dipendente?

RISPOSTA:

Tenuto conto del CCNL di riferimento, e degli specifici accordi sussistenti tra il singolo lavoratore e il proprio datore di lavoro che potrebbero prevedere un monte ore ordinarie inferiore, il monte ore massimo rendicontabile nel Progetto di R&S non potrà in ogni caso superare il valore di 1.720 ore l'anno, come espresso di principio nel documento denominato "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", paragrafo 11 "Criteri specifici per singole categorie di spesa", categoria A "Spese per il personale". Tale monte ore è inoltre ridotto a 1.500 ore l'anno nei casi di personale dipendente di università o enti pubblici di ricerca.

D.23 Il bando prevede che le spese sostenute devono essere relative esclusivamente a sedi o unità locali situate in Veneto, presso le quali si svolgono le attività del Progetto di R&S, come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nei rendiconti di spesa. Tuttavia nelle "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", è stabilito che possono essere rendicontate spese di personale

dipendente del Beneficiario riferite a unità operative situate al di fuori del territorio della regione Veneto, solo se strettamente necessarie, e che le correlazioni con il progetto finanziato e le relative necessità di utilizzo di tale personale devono essere comunque motivate e documentalmente dimostrate (documenti contrattuali, lettere di incarico, relazioni ecc.). E' corretto?

RISPOSTA:

Sì. Le norme contenute nel documento "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>), integrano quanto indicato nel "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali".

Si fa presente che tale facoltà è comunque da considerarsi residuale in rapporto all'esecuzione di specifiche e circoscritte attività o mansioni di progetto, in relazione alle quali deve essere data chiarezza ed evidenza della necessità dell'intervento tecnico di tale personale e pertanto <<le correlazioni con il progetto finanziato e le relative necessità di utilizzo di tale personale devono essere comunque motivate e documentalmente dimostrate (documenti contrattuali, lettere di incarico, relazioni ecc.).>>.

D.24 Un partner di progetto è una micro impresa con 3 soci, che sono anche i componenti del consiglio di amministrazione, e sono soci lavoratori (l'azienda non ha altri dipendenti). Nelle "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione" sono ammessi i soci lavoratori, ma solo se soggetti ad eterodirezione da parte del CdA; nel nostro caso, essendo i soci lavoratori componenti del CDA, viene considerata assolta l'eterodirezione?

RISPOSTA:

Per assolvere al requisito richiamato in merito alla sussistenza di "eterodirezione", si rammenta che ciò va dimostrato attraverso la documentazione prevista nel successivo riquadro riepilogativo denominato "Documentazione minima richiesta per la verifica della spesa", laddove è necessario produrre:

"Per gli amministratori, soci lavoratori o altri soggetti titolari di cariche o qualifiche che partecipano all'amministrazione della società:

- lettera d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle competenze richieste, dell'attività da svolgersi, del periodo in cui tali attività devono essere

svolte, firmato dal Presidente del CdA o dal consigliere/amministratore delegato in merito diverso dall'amministratore incaricato;

-Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile dall'amministratore/socio e sottoscritto dal medesimo e dal datore di lavoro (ossia da altro amministratore diverso dal primo firmatario ed è dunque sempre richiesta una pluralità di amministratori) in forma dichiarativa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000;

- titolo di studio adeguato a dimostrare le competenze richieste nella lettera di incarico;

- verbale dell'organo di amministrazione (CdA) con mandato all'amministratore per occuparsi di attività di ricerca e sviluppo o direttamente del progetto di ricerca e sviluppo finanziato;

- statuto dell'impresa/ente;

- giustificativi di spesa previsti per la tipologia di contratto di collaborazione (copia di tutti i LUL "Libro Unico del Lavoro" mensili per verificare la coerenza del numero di giornate/ore effettivamente lavorate nel mese con quanto evidenziato nel timesheet).".

D.25 Un partner di progetto ha bisogno di inserire tra i dipendenti che saranno impegnati nel progetto una persona che è responsabile ambiente e sicurezza, con formazione tecnica, ma inquadrata come impiegata amministrativa. E' possibile inserire questa persona in virtù del curriculum tecnico e della mansione tecnica che ricopre in azienda, considerato che l'art. 4.5 del bando prevede tra le spese del personale dipendenti dotati di qualifica tecnica (con esclusione di personale amministrativo)?

RISPOSTA:

No. L'inquadramento di personale con qualifica amministrativa rappresenta un elemento oggettivo che dunque preclude alla possibilità di valutare un impiego tecnico, sul Progetto di R&S, per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo. Non possono comunque essere presi in considerazione elementi che paiono derogare alle mansioni previste dall'inquadramento e dal CCNL applicato, e a nulla rileva, ai fini amministrativi connessi al bando di cui trattasi, che il lavoratore sia in grado di produrre un CV (documento peraltro non previsto per la rendicontazione del personale dipendente) da cui possa rilevarsi un profilo tecnico.

D.26 Nel caso di un'impresa di tipo familiare priva di personale dipendente, è possibile rendicontare il lavoro svolto dai collaboratori familiari che operano all'interno dell'azienda e che verrebbero coinvolti nel Progetto di R&S?

RISPOSTA:

No. Si richiamano le norme contenute nel documento denominato "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>), con particolare riferimento al paragrafo 11. "Criteri specifici per singole categorie di spesa", categoria A) "Spese per il personale", segnalando che la fattispecie rappresentata di rendicontazione di "collaboratori familiari" non è prevista e pertanto non rendicontabile.

Tale fattispecie potrebbe essere al limite equiparabile alla possibilità di ammettere come costo di personale quello relativo ad amministratori, "soci lavoratori" o altri soggetti titolari di cariche o qualifiche (quali procuratori) che partecipano all'amministrazione della società, purché in presenza di contratti riconducibili ad una delle forme di contratto di collaborazione previste dall'ordinamento giuridico e sia effettivamente dimostrabile che la persona è soggetta a eterodirezione da parte dell'organo amministrativo della società e, quindi, a un'effettiva subordinazione. In tal caso richiama anche la documentazione da presentare in fase di rendiconto della spesa, ossia:

- lettera d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle competenze richieste, dell'attività da svolgersi, del periodo in cui tali attività devono essere svolte, firmato dal Presidente del CdA o dal consigliere/amministratore delegato in merito diverso dall'amministratore incaricato;

-Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile dall'amministratore/socio e sottoscritto dal medesimo e dal datore di lavoro (ossia da altro amministratore diverso dal primo firmatario ed è dunque sempre richiesta una pluralità di amministratori) in forma dichiarativa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000;

- titolo di studio adeguato a dimostrare le competenze richieste nella lettera di incarico;

- verbale dell'organo di amministrazione (CdA) con mandato all'amministratore per occuparsi di attività di ricerca e sviluppo o direttamente del progetto di ricerca e sviluppo finanziato;

- statuto dell'impresa/ente;

- giustificativi di spesa previsti per la tipologia di contratto di collaborazione (copia di tutti i LUL "Libro Unico del Lavoro" mensili per verificare la coerenza del numero di giornate/ore effettivamente lavorate nel mese con quanto evidenziato nel *timesheet*).

D.27 Possono essere rendicontate spese di personale dipendente del Beneficiario riferite a unità operative situate al di fuori del territorio della regione Veneto, solo se strettamente necessarie?

RISPOSTA:

L'ammissibilità di spese di personale che risulti operativo presso unità locali situate al di fuori del territorio regionale è fattispecie prevista dalle "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvate con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014, è comunque da considerarsi residuale in rapporto all'esecuzione di specifiche e circoscritte attività o mansioni di progetto, in relazione alle quali deve essere data chiarezza ed evidenza della necessità dell'intervento tecnico di tale personale e pertanto <<le correlazioni con il progetto finanziato e le relative necessità di utilizzo di tale personale devono essere comunque motivate e documentalmente dimostrate (documenti contrattuali, lettere di incarico, relazioni ecc.)>>.

D.27 bis (27 aprile 2026) In relazione alla rendicontazione delle spese di personale a costi standard, è necessario allegare alla domanda la documentazione amministrativa e giustificativa attestante il pagamento degli stipendi/oneri (es. contabili di pagamento, F24 quietanzati, ecc.)?

RISPOSTA:

No, in considerazione della natura dei costi standard, per il personale rendicontato utilizzando queste opzioni di costo semplificate, i documenti indicati non sono necessari.

D.27 ter (27 aprile 2026) Il DDR n. 33 del 23 luglio 2024 in tema di rendicontazione delle spese progettuali al paragrafo 11.A.1 prevede che, per la rendicontazione del personale a costo standard il beneficiario debba presentare a rendiconto i *timesheet* firmati dal lavoratore e dal datore di lavoro, accompagnati dal LUL o cedolino conto dipendente (o cartellino presenze). Nel caso in cui per alcuni lavoratori l'Organismo di Ricerca pubblico utilizzi un sistema automatizzato di rilevazione della presenza e di assegnazione ad un determinato progetto, che preveda la sottoscrizione informatica che garantisca l'assunzione di responsabilità circa il contenuto del *timesheet* sia da parte del lavoratore, sia da parte del datore di lavoro, è necessario allegare ulteriore documentazione?

RISPOSTA:

Nel caso indicato, la documentazione a supporto dei *timesheet* può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del datore di lavoro che attesti che tutti i *timesheet* presentati per la rendicontazione in oggetto sono generati solo a seguito di un processo che garantisce l'assunzione di responsabilità sul contenuto del *timesheet* sia da parte del lavoratore, sia da parte del datore di lavoro.

D.27 quater (5 maggio 2026) È possibile, in fase di rendiconto, variare il numero delle ore di lavoro svolte da personale rendicontato a costi standard nelle diverse fasce di costo, pur nel limite massimo del costo approvato per la categoria "personale"?

Risposta:

La rendicontazione di spese di personale a costo standard in misura maggiore o minore di quanto previsto nelle diverse fasce di costo non costituisce di per sé variazione di budget e quindi, in tal senso, non è oggetto di preventiva autorizzazione. Lo spostamento di una quantità rilevante di ore da una fascia all'altra può tuttavia configurarsi come una "modifica di una o più attività (task

di progetto)” ai sensi del paragrafo 10.1.a del bando. In tali casi sarà necessaria una richiesta di variazione progettuale.

D. 27 quinquies (5 maggio 2026) È possibile rendicontare personale a costo standard anche in misura superiore a quanto indicato in fase di presentazione del progetto per una specifica fascia di costo?

Risposta:

Sì, è possibile rendicontare personale fino alla concorrenza delle spese ammesse per tale categoria di costo in fase di domanda (o di successiva variazione) anche superando l’ammontare previsto per una singola fascia di costo. Nel caso in cui lo scostamento rispetto alla previsione sia così significativo da configurarsi una “modifica di una o più attività (task di progetto)” ai sensi del paragrafo 10.1.a del bando, sarà necessaria una richiesta di variazione progettuale.

Dal punto di vista delle modalità di inserimento di un numero di ore maggiori al previsto nel sistema Fondi RVE si deve operare in questa maniera: nella domanda di pagamento l’utente, dopo aver censito il collaboratore deve inserire la rendicontazione ucs; in quel momento dovrà indicare il profilo del collaboratore (verrà suggerito quello inserito al momento del censimento del collaboratore, ma può essere modificato) e inserire il numero delle ore lavorate (n.b. è possibile inserire ore con due decimali).

Dopo aver salvato quanto inserito per il collaboratore e aggiunto l’allegato, nel tab voci di spesa potrà essere selezionata una o più voci di spesa e dovrà essere inserito l’importo da rendicontare che nel totale dovrà corrispondere al costo rendicontabile.

Al salvataggio comparirà un messaggio warning che avviserà semplicemente l’utente che sta rendicontando una spesa maggiore della spesa ammessa:

D 27 sexies (5 maggio 2026) Per la domanda di secondo acconto, il paragrafo 11.5 del bando, così come modificato dall’Allegato B alla DGR n. 472 del 02 maggio 2025 è stabilita una percentuale minima del 50% della spesa complessiva di progetto. Si deve intendere che tale percentuale deve essere raggiunta considerando anche quanto rendicontato nel primo acconto?

Risposta:

Sì, la soglia del 50% della spesa da rendicontare è data dalla spesa rendicontata nel primo e nel secondo acconto.

D. 27 septies (5 maggio 2026) Nella domanda di pagamento del II acconto è possibile rendicontare anche spese sostenute nel periodo oggetto della precedente rendicontazione?

Risposta:

Sì, nel caso in cui una spesa sia stata sostenuta in precedenti periodi ma non sia stata già rendicontata è possibile inserirla in successive domande di pagamento dandone conto nella relazione accompagnatoria.

D.28 Il bando prevede che gli Organismi di ricerca devono avere un budget di spesa compreso tra il 10% e il 30% del totale del budget di progetto. A titolo di esempio, dato un budget totale di progetto di R&S attuato da una singola RIR di 1.000.000,00 euro, è corretto attribuire un budget 300.000,00 euro (30% del totale del progetto) agli organismi di ricerca, con i restanti 700.000,00 euro attribuiti alle imprese?

RISPOSTA:

Sì, il range minimo e massimo previsto dal paragrafo 5. "Massimali e limitazioni sulle spese ammissibili e sulle agevolazioni concedibili", punto 5.2, si riferisce alla spesa totale prevista per il Progetto di R&S in relazione alla quale almeno il 10% deve essere imputata a soggetti identificati (nel sistema informativo FONDI RVE) quali "Organismi di ricerca". Tale quota di spesa complessivamente imputata agli Organismi di ricerca non può comunque superare il 30% della spesa totale prevista per il Progetto di R&S. Ne consegue che alle imprese e ai professionisti la quota complessiva di spesa potrà essere compresa tra il 70% e il 90% della spesa totale prevista per il Progetto di R&S.

D.29 È possibile presentare una domanda in cui non viene richiesta alcuna somma per quanto concerne il finanziamento?

RISPOSTA:

No. Ai sensi di quanto stabilito dal bando al paragrafo 6. "Forma agevolativa, intensità e regime di aiuto", punto 6.3: <<Ai fini dell'ammissibilità del Progetto di R&S alla concessione delle agevolazioni, l'ammontare totale dei Finanziamenti agevolati richiesti con la domanda di accesso alle agevolazioni, deve essere sempre compreso tra il 30% e il 35% dell'importo di contributo a fondo perduto.>>.

D.30 La quota di finanziamento agevolato deve essere richiesta da ciascun partecipante, oppure può essere riferita al budget totale (e quindi può essere richiesta solo da alcuni partner)?

RISPOSTA:

La quota obbligatoria di prestiti agevolati, compresa tra il 30% e il 35% rispetto alla quota delle sovvenzioni a fondo perduto, viene calcolata complessivamente e non sulla quota di contributo a fondo perduto riferita al singolo partner. Pertanto, nell'economia della partnership progettuale possono rappresentarsi casi in cui alcune imprese non saranno richiedenti alcun prestito agevolato in quanto il raggiungimento della suddetta quota obbligatoria di prestiti agevolati potrà essere ottenuto grazie alle altre imprese partner.

D.31 In riferimento alla compilazione dell'Allegato B3 - Lettera Finanziatore, l'importo complessivo di finanziamento agevolato che si richiama nel modello comprende sia la provvista pubblica (70%) che privata (30%)?

RISPOSTA

Sì, l'importo complessivo del finanziamento comprende sia la quota di Fondo di Rotazione regionale (provvista pubblica) che la Quota Banca (Provvista privata).

D.32 Come viene calcolato il tasso forfettario del 7% previsto per la quantificazione dei costi indiretti del progetto di R&S nell'ambito della categoria di spesa "H. Spese generali"?

RISPOSTA

Come riportato al paragrafo 4. "Attività agevolabili, composizione della partnership dei beneficiari e spese ammissibili", punto 4.5, lett. H. le "Spese generali supplementari" possono essere inserite a budget di progetto nella misura forfettaria massima del 7% calcolata sulla somma delle spese di progetto in relazione alle categorie di spesa che, per lo specifico Beneficiario, si è deciso di ottenere un sostegno a fondo perduto anziché un prestito agevolato. Si segnala che l'intensità del sostegno a fondo perduto calcolato sulla quota delle "Spese generali supplementari" è indicato nella tabella presente al paragrafo 6 "Forma agevolativa, intensità e regime di aiuto", punto 6.1, e pertanto, come per le altre categorie di spesa, deriva dalla "Tipologia di intervento" (ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale), oltre che dalla dimensione dell'impresa o organismo di ricerca. Ne consegue che la singola impresa, professionista od organismo di ricerca, potrà avere una quota di contributo derivante dalle "Spese generali supplementari" connesse alle attività di ricerca industriale e (se diversa da "Piccola MidCap" e "Grande impresa") potrà anche avere una diversa quota di contributo derivante dalle "Spese generali supplementari" connesse alle attività di sviluppo sperimentale.

D.33 Quali sono le banche/intermediari finanziari a cui richiedere il finanziamento?

RISPOSTA

L'elenco dei cofinanziatori (aggiornato ad ogni nuovo convenzionamento) è disponibile al seguente link: <https://www.venetosviluppo.it/index.php/finanza-agevolata/fondo-di-partecipazione-pr-veneto-fesr-2021-2027?view=article&id=306&catid=24> e viene ripubblicato anche nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale al link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>

D.34 L'azienda deve necessariamente rivolgersi a una delle banche convenzionate presente nell'elenco di Veneto Innovazione per l'ottenimento del finanziamento?

RISPOSTA

Sì, il Soggetto richiedente un prestito agevolato deve necessariamente rivolgersi presso una delle banche o altri co-finanziatori convenzionati con il gestore Veneto Innovazione.

D.35 Per quanto riguarda la definizione del contributo per le micro e piccole imprese è corretto stabilire che la parte che non rientra nel fondo perduto, cioè il 30% per attività di ricerca e il 50% per attività di sviluppo (nei casi di micro e piccola impresa), debba rientrare nella parte di finanziamento agevolato?

RISPOSTA:

No, in relazione a una stessa voce di spesa, la parte di spesa non sostenuta dal contributo a fondo perduto non può essere oggetto di finanziamento tramite prestito agevolato, come evincibile nella tabella contenuta al punto 6.1 del paragrafo 6 "Forma agevolativa, intensità e regime di aiuto" del Bando. Riguardo alla singola impresa partner di progetto, le spese supportate tramite un prestito agevolato non possono essere anche accompagnate da un contributo a fondo perduto, e viceversa.

D.36 La piccola impresa può chiedere sovvenzioni tramite il finanziamento agevolato? In caso affermativo, per quali categorie di spesa? Tutte o solo alcune?

RISPOSTA:

Sì, tutte le imprese possono richiedere la concessione di un finanziamento agevolato. Si richiama quanto previsto dal bando al paragrafo 6. "Forma agevolativa, intensità e regime di aiuto", punto 6.2: <<In deroga a quanto indicato al precedente punto 6.1, in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ciascuna "Impresa" può chiedere, riguardo a ciascuna categoria di spesa, il sostegno tramite finanziamento agevolato in alternativa alla sovvenzione a fondo perduto. Tale scelta è vincolante per tutte le spese previste dall'impresa nella specifica categoria di spesa e non potrà essere oggetto di successiva modifica o rimodulazione, e sarà comunque vincolante anche nei confronti di un eventuale subentro da parte di un'altra impresa partecipante.>>. Si precisa che, fatta eccezione per la sola categoria di spesa "H. Spese generali supplementari" in quanto calcolate tramite applicazione di un tasso forfettario utile alla determinazione di una quota di contributo a fondo perduto, è invece aperta in relazione a tutte le altre categorie di spesa, e sia per le attività di ricerca industriale che per le attività di sviluppo sperimentale, la possibilità di richiedere un finanziamento agevolato.

D.37 Poiché il bando prevede che a nessun Beneficiario "Impresa" può essere imputata più del 40% del totale delle spesa ammissibile sostenuta da Beneficiari "Imprese" per la realizzazione del Progetto di R&S, e la stessa limitazione è applicata anche nei casi di imprese collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359, si chiede se nel caso di

imprese tra loro collegate le devo quindi considerare come un'unica impresa ai fini del rispetto della percentuale di spesa massima attribuibile rispetto al totale?

RISPOSTA:

Sì, la disposizione del bando presente al paragrafo 5. "Massimali e limitazioni sulle spese ammissibili e sulle agevolazioni concedibili", punto 5.2, pur non precludendo la partecipazione di imprese rientranti nella fattispecie disciplinata dall'art. 2359 del codice civile "Società controllate e società collegate", prevede che le spese ammissibili sostenute da imprese in rapporto di controllo o di collegamento, tra loro, vanno sommate, e tale somma non dovrà superare il 40% del totale della spesa ammissibile sostenuta da tutte le imprese partecipanti.

D.38 E' possibile inserire nella partnership progettuale imprese collegate ad un partner senza attribuire loro alcun budget di spesa in quanto sarà appannaggio totale del partner e non delle imprese ad esso collegate?

RISPOSTA:

No, il bando al paragrafo 5 "Massimali e limitazioni sulle spese ammissibili e sulle attività agevolabili", al punto 5.2 stabilisce che "ciascun Beneficiario "Impresa" deve prevedere di sostenere almeno il 3% della somma delle spese previste da Beneficiari "Impresa" per la realizzazione del Progetto di R&S". Non è prevista eccezione alcuna a questa disposizione.

D – MODULISTICA/DOCUMENTI

D.39 Il limite di caratteri da rispettare presente nell'Allegato B1 "Modello progetto" è da intendersi senza tenere conto degli spazi?

RISPOSTA:

Si precisa che le informazioni riportate riguardo al numero massimo di caratteri consentiti sono comunque di carattere indicativo e pertanto possono essere ottemperate senza tenere conto degli spazi.

D.40 Per la compilazione dell'Allegato B4 "Quadro riepilogativo degli affidamenti", cosa va inserito alla colonna "importo utilizzato/importo residuo"? E' necessario inserire tutti i fidi e importi residui in essere?

RISPOSTA

In tale colonna va esplicitato l'importo effettivamente utilizzato di un fido in essere o in alternativa l'importo residuo (quindi non ancora restituito) di un finanziamento. E' necessario inserire tutti i fidi e importi residui in essere, da parte delle imprese richiedenti il finanziamento agevolato.

D.41 Il bando prevede che in fase di compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni il Capofila dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico, provvedendo ad allegare la relativa documentazione messa a disposizione dai Beneficiari:

- dichiarazione sulla dimensione di impresa;
 - dichiarazione relativa al "rating di legalità";
- devono quindi essere predisposte due dichiarazioni in forma di allegato?

RISPOSTA

No, la "dichiarazione sulla dimensione di impresa" e la "dichiarazione relativa al rating di legalità" sono state integrate nel sistema informativo FONDI RVE e sono pertanto rese in fase di compilazione informatica della domanda di accesso alle agevolazioni.

D.42 Una società interamente partecipata da Enti Pubblici che intende dichiarare di essere esente dalla produzione della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, c. 3 del D.LGS 159/2011 in quanto soggetto controllato da Enti pubblici, che documentazione deve produrre?

RISPOSTA:

La sussistenza della suddetta causa di esclusione deve essere attestata con autodichiarazione da rendere utilizzando il "modello 2" disponibile nella cartella "Documentazione antimafia" pubblicata nella sezione "Allegati" della pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale, al link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=> .

D.43 La dichiarazione antimafia va allegata alla domanda di progetto e va compilata per tutti i partner o solo per chi supera i 150.000,00 euro di agevolazione?

RISPOSTA:

Si precisa che la "dichiarazione sul rispetto della normativa antimafia", come prevista al paragrafo 7. "Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni", punto 7.8, è dovuta per tutti i partner di progetto, in quanto l'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili alla partnership riunita nel mandato con rappresentanza definito con modello All. B2 sarà

comunque superiore alla soglia di euro 150.000,00. Si precisa altresì che, riguardo alla normativa nazionale "antimafia", sono dunque applicate le norme che fanno riferimento alla fattispecie "RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese".

Si fa presente che nella pagina dedicata al bando: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>

nella sezione "Allegati" è disponibile la cartella denominata "Documentazione Antimafia" contenente i modelli di "dichiarazione sul rispetto della normativa antimafia" previsti al paragrafo "7. Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni", punto 7.8, del bando. Nella cartella è disponibile anche un file contenente le indicazioni per la scelta del modello e la compilazione.

D.44 Per quanto tempo mantengono validità le dichiarazioni antimafia dalla data di sottoscrizione?

RISPOSTA:

La dichiarazione sostitutiva di certificazione, nel caso di specie per l'identificazione dei "familiari conviventi" per le relative verifiche presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ha una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione (art. 41 del DPR 445/2000). La dichiarazione deve essere comunque aggiornata con una nuova dichiarazione nel caso di modifiche ai dati anagrafici indicati nella dichiarazione che si intenderebbe, nel caso, riutilizzare.

D.45 Quale documentazione antimafia devono produrre gli Organismi di ricerca pubblici che in base all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 non sono comunque sottoposti alle verifiche antimafia?

RISPOSTA

La documentazione antimafia non è richiesta per:

- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (ex art. 83, comma 3, del codice antimafia);

- per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto

previste dall'art. 67 del Codice antimafia (ex art. 83, comma 3, del codice antimafia);

- i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, tenuto conto del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'art. 1, comma 52-bis della Legge n. 190/2012.

La sussistenza di suddette cause di esclusione deve essere attestata con autodichiarazione da rendere utilizzando il "modello 2" disponibile nella cartella "Documentazione antimafia" pubblicata nella sezione "Allegati" della pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale, al link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>

D.46 Le imprese Partner con una spesa superiore a 150.000 € devono presentare già nella fase di presentazione della Domanda le Dichiarazioni sostitutive di certificazione dei familiari conviventi (ovvero, i Moduli antimafia).

RISPOSTA:

Il soggetto che presenta, in qualità di Capofila, la domanda di accesso alle agevolazioni è tenuto ad allegare le dichiarazioni sostitutive di tutti i partner di progetto, a prescindere dall'ammontare delle agevolazioni che verranno singolarmente concesse, giacché ciò a cui si è tenuti a fare riferimento è l'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'intero Progetto di R&S. Si precisa altresì che, riguardo alla normativa nazionale "antimafia", sono applicate le norme che fanno riferimento alla fattispecie "RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese".

Si segnala che nella sezione "Allegati" è disponibile la cartella denominata "Documentazione Antimafia" contenente i modelli di "dichiarazione sul rispetto della normativa antimafia" previsti al paragrafo "7. Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni", punto 7.8, del bando. Nella cartella è disponibile anche un file contenente le indicazioni per la scelta del modello e la compilazione.

D.47 Con riferimento all'Allegato B2 "Mandato con rappresentanza", per gli Organismi di ricerca viene richiesta la firma del legale rappresentante: con questo, si intende il Professore/Professoressa responsabile per questo progetto o il Rettore/Rettrice?

RISPOSTA:

Il conferimento di un mandato con rappresentanza deve essere sottoscritto da colui che, per statuto dell'Ente, ha il potere di impegnare lo stesso Ente in relazione alle disposizioni contrattuali contenute nello stesso mandato (All. B2). Pertanto andrà verificato, caso per caso, se riguardo allo specifico Organismo di ricerca, ad es. Ateneo universitario, sia necessaria la sottoscrizione del Rettore ovvero di altro soggetto a cui sono stati conferiti i

poteri di impegnare l'Ente in questione per la partecipazione a progetti di R&S in partenariato con altri soggetti.

D.48 Per la partecipazione dell'Organismo di Ricerca al progetto di R&S, in questo caso un Ateneo Universitario, è prevista la collaborazione di più Dipartimenti dello stesso Ateneo. Può ciascun Dipartimento partecipante sottoscrivere l'Allegato B2?

RISPOSTA:

Premesso che il conferimento di un mandato con rappresentanza deve essere sottoscritto da colui che, per statuto dell'Ateneo, ha il potere di impegnare l'Ateneo, ovvero lo specifico Dipartimento, e ciò riguardo alle disposizioni contrattuali contenute nello stesso mandato (All. B2), deve comunque sussistere coincidenza perfetta tra i dati anagrafici che identificano ciascun partner inserito nella compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni redatta nel sistema FONDI RVE e quelli che identificano il partner nell'Allegato B2. A titolo esemplificativo, qualora nella domanda di accesso alle agevolazioni sia stato identificato l'Ateneo universitario, non è comunque possibile redigere l'Allegato B2 indicando, invece, i singoli Dipartimenti dell'Ateneo.

D.49 Per l'acquisizione delle sottoscrizioni dell'Allegato B2 "Mandato con rappresentanza" è possibile far apporre la firma autografa su una pagina numerata progressivamente, in cui è presente per ciascuna pagina, la firma del legale rappresentante, il luogo e la data di firma e ricomporre successivamente il documento complessivo completo delle firme di tutti i partner?

RISPOSTA:

Si fa presente che l'atto di conferimento del mandato con rappresentanza deve comunque risultare completo di tutti gli elementi previsti e contenuti nel modello Allegato B2 e delle relative sottoscrizioni, che se effettuate con firma olografa e senza autentica delle stesse, devono essere apposte negli spazi previsti affinché la firma sia ricondotta al singolo partner senza margine di equivoco.

D. 49 bis (5 maggio 2026) Gli obiettivi intermedi identificati nel "Modello di progetto" (Allegato B1-Parte B3) fanno riferimento al 29/09/2026 quale data di conseguimento prevista prima della richiesta del 2° acconto. Poiché il periodo di rendicontazione è stato anticipato nella finestra che va dall'1° giugno 2026 al 30 giugno 2026, come si deve redigere il "Modello di relazione intermedia" (Allegato B5) nella parte relativa a "Identificazione degli obiettivi intermedi raggiunti"?

Risposta:

Gli obiettivi intermedi raggiunti da inserire nel riquadro "Identificazione degli obiettivi intermedi raggiunti" del "Modello di relazione intermedia" (Allegato B5) faranno riferimento a quanto è stato realizzato alla data del 31 maggio 2026, e dovranno essere posti in relazione agli obiettivi individuati originariamente nel "Modello di progetto" (Allegato B1-Parte B3), al fine di consentire alla CTV la relativa valutazione.

E – CRITERI DI VALUTAZIONE

D.50 In relazione al criterio di valutazione che fa riferimento alla capacità tecnico-organizzativa in termini di presenza, presso le imprese partecipanti, di personale qualificato e strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, quale documentazione probatoria è necessario allegare?

RISPOSTA:

Il bando, al paragrafo 8. "Selezione e valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni", punto 8.4 (tabella), criterio di valutazione del beneficiario n. 2), assegna un punteggio per ogni impresa partecipante al Progetto di R&S che dimostri di essere dotata di reparto di R&S. Come indicato alla colonna "Elementi di valutazione dei beneficiari", la presenza del reparto di R&S deve essere documentata. Tale documentazione può corrispondere con la trasmissione dall'organigramma aziendale approvato dal CdA o pubblicato nel sito internet dell'impresa, o da altra documentazione ufficiale che dimostri la presenza e l'operatività di tale reparto. Come indicato nel "modello di progetto" (Allegato B1, Parte 3 - Elementi di valutazione, 3A - Valutazione della partnership dei beneficiari, punto 2), non è riportato un elenco specifico di documentazione probatoria, ma viene richiesto di allegare documentazione che consenta alla Commissione Tecnica di Valutazione di rilevare l'effettiva dotazione del "reparto di R&S".

D.51 In merito all'assegnazione del punteggio previsto per il criterio che fa riferimento alle aziende che hanno costi di R&S superiori al 1,5% del maggiore tra il valore e i costi di produzione, come è dimostrabile se l'attività di ricerca e sviluppo è riportata solo in nota integrativa al bilancio, senza specificare l'importo del costo di R&S?

RISPOSTA:

Per l'assegnazione dei punteggi previsti per i "criteri di valutazione beneficiari" è necessario garantire il rispetto delle condizioni di "attribuzione punteggio" previste ed esplicitate nella relativa tabella inserita al punto 8.4 del bando. Per il criterio di valutazione n. 3 "Capacità di investimento in R&S, in termini di rapporto tra spesa sostenuta in ricerca e sviluppo, delle imprese rispetto alla spesa totale" è inoltre presente la nota a piè di pagina n. 12 che descrive dettagliatamente la procedura di calcolo del rapporto e gli specifici valori di bilancio che devono essere presi in considerazione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio assegnabile per il criterio di valutazione specifico, non sono dunque ammesse ipotesi alternative a quelle previste nel bando, come nel caso di specie adeguatamente esplicitate in citata nota a piè di pagina. Qualora il bilancio del partner venga redatto difformemente alle previsioni ivi riportate, il punteggio non potrà essere assegnato, in quanto non sarà possibile eseguire le relative verifiche. Pertanto, si precisa che eventuali carenze nell'esposizione delle voci di bilancio dei dati richiesti non potranno

essere integrate da alcuna dichiarazione, ed eventuali dichiarazioni rese dal revisore dei conti / commercialista non potranno essere prese in considerazione.

D.52 Riguardo al criterio di valutazione che fa riferimento al rating di legalità qualora solo un partner abbia i requisiti e abbia richiesto il rating di legalità mentre gli altri partner non abbiano i requisiti, cosa devo selezionare?

RISPOSTA:

Considerata la modalità di attribuzione del punteggio riferito al criterio n. 6 "Conseguimento da parte di imprese del rating di legalità", il quale penalizza, con l'attribuzione di punti 0, il solo caso in cui "Almeno un'impresa appartenente alla partnership, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il rating di legalità", ai fini dell'assegnazione di punti 1 a cui ha diritto, il capofila potrà pertanto selezionare l'opzione che rispecchia la condizione della maggioranza delle imprese partecipanti al progetto di R&S, che nel caso di specie corrisponde all'opzione "Tutte le imprese appartenenti alla partnership non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il rating di legalità", avendo cura di segnalare quali sono le imprese invece in possesso del rating di legalità.

D.53 Riguardo al criterio di valutazione che fa riferimento al conseguimento da parte delle imprese del "Rating di legalità", il punteggio viene attribuito solo se tutte le imprese hanno conseguito il rating o non hanno i requisiti per richiederlo?

RISPOSTA

Nei casi di presenza nella partnership realizzatrice del Progetto di R&S anche di una sola impresa che pur avendo i requisiti non ha conseguito il "rating di legalità", non potrà essere attribuito un punteggio positivo per il riferito criterio e pertanto dovrà comunque essere selezionata la voce "Almeno un'impresa appartenente alla partnership, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il "rating di legalità"" la quale corrisponde all'attribuzione di punti 0.

D.54 Riguardo al criterio di valutazione che fa riferimento alla sostenibilità ambientale dei processi delle imprese partecipanti nella partnership, in termini di possesso di certificazioni (UNI EN ISO 14001, EMAS)", se un'impresa da sola possiede sia la certificazione ISO 140001 sia la certificazione EMAS, possono essere attribuiti entrambi i punteggi previsti?

RISPOSTA

Sì, nel caso in cui una stessa impresa sia in possesso di entrambe le certificazioni ha diritto all'attribuzione di entrambi i punteggi.

D.55 Con riferimento alla valutazione di COERENZA CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) DELLA REGIONE DEL VENETO 2021 – 2027 c'è un limite massimo di traiettorie che possono essere indicate nell'Allegato B1 "Modello Progetto" ed è possibile indicare traiettorie non appartenenti dall'ambito di specializzazione, oppure è possibile indicare più ambiti di specializzazione?

RISPOSTA

Per la compilazione di tale parte dell'Allegato B1 è comunque possibile:

- **contrassegnare più ambiti di specializzazione indicando almeno una traiettoria riferita allo specifico ambito contrassegnato;**
- **inserire da una a tutte le traiettorie riferite allo specifico ambito (il modello di compilazione ha previsto lo spazio per l'esplicitazione di due traiettorie per ambito, ma gli spazi possono essere replicati al fine di aggiungere ulteriori traiettorie).**

Non è invece possibile contrassegnare un ambito e indicare nello spazio di identificazione della traiettoria una traiettoria che non appartiene a tale ambito contrassegnato.

F – DEFINIZIONI

D.56 Quale è la definizione di ricerca contrattuale che considerate valida?

RISPOSTA

La definizione di "ricerca contrattuale" è contenuta nel documento denominato "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione", approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 33 del 23/07/2014 e disponibile nella pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>). Nello specifico (rif. paragrafo 11. "Criteri specifici per singole categorie di spesa", categoria D. Acquisizione di conoscenze e brevetti", specifica n. 1, del documento "Modalità operative per la determinazione dei costi di progetto e la rendicontazione") i costi per la ricerca contrattuale rientrano sempre nella categoria di spesa "D. Acquisizione di conoscenze e brevetti" e devono corrispondere a spese per attività di ricerca e sviluppo, svolte da un soggetto terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, Laboratori scientifici), consistenti nella fornitura di una prestazione di carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività e ne garantisce il risultato. La natura di tali attività deve essere non continuativa.

G – PROROGA

D.57 Con riferimento alla proroga dal 10 settembre 2024 al 1 ottobre 2024, ore 17.00, per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, gradiremmo sapere se le scadenze nelle richieste di acconto sono mantenute quelle previste al paragrafo 11 del Bando, o se le stesse vengono posticipate?

RISPOSTA:

Si fa presente che il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 40 del 13/08/2024 ha disposto di posticipare il solo termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sul "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali", di cui al paragrafo 7.3, sezioni A, B, C, D, E, F e G, dell'Allegato A alla DGR n. 729 del 26 giugno 2024, alle ore 17.00 del giorno 1 ottobre 2024. Pertanto, restano invariate le altre scadenze contenute nel Bando.

Si segnala che il Decreto citato è disponibile per la consultazione nella sezione "Allegati" della pagina Web dedicata al Bando nel sito Internet regionale (link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10538&fromPage=Elenco&high=>).

H – FASE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

D.58 (24 aprile 2025) Il paragrafo 9.1 del Bando prevede che "entro 90 giorni dall'avvenuta notifica di concessione delle agevolazioni, il Capofila deve inviare tramite il sistema informativo Fondi RVE tutte le delibere di concessione dei finanziamenti agevolati che sono state precedute dalle lettere dei Finanziatori di disponibilità alla concessione dei finanziamenti agevolati." tuttavia nel sistema informativo non è disponibile il modulo che consente il caricamento, come devo procedere?

RISPOSTA:

In carenza del modulo di trasmissione delle Delibere dei Finanziatori, si consente l'invio delle Delibere dei Finanziatori tramite PEC all'indirizzo agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it. Le stesse deliberazioni saranno caricate in Fondi.RVE in occasione della prima richiesta di acconto.

D.59 (24 aprile 2025) Ai sensi del paragrafo 6.6 del bando, la durata massima del rimborso è "pari a 60 mesi decorrenti dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato comprensivi di eventuale preammortamento (escluso quello tecnico per allineamento scadenze)". Nel caso di preammortamento devono essere scalati dalla durata massima i mesi di durata del preammortamento?

Risposta:

Salvo casi eccezionali, la rendicontazione delle spese del progetto avviene in tranche corrispondenti alle richieste di acconto obbligatorie, prima che il finanziamento entri in ammortamento; l'erogazione per tranche avviene quindi nella fase di preammortamento (con pagamento dei soli interessi sugli importi

via via erogati). In questo caso, la durata massima di 60 mesi è da intendersi riferita al periodo di rimborso/ammortamento del finanziamento (pagamento di capitale + interessi), successivo a quello di preammortamento.

D.60 (19 dicembre 2025) In occasione della domanda di I e II acconto si presenta la relazione sulle attività svolte. La relazione allegata alla seconda domanda di acconto comprende solo le attività svolte dopo la richiesta di primo acconto? Oppure dovrà contenere la descrizione di tutte le attività svolte a partire da inizio progetto?

Risposta:

Il contenuto della Relazione intermedia da allegare alla domanda di secondo acconto, redatto utilizzando il format di cui all'allegato B5, dovrà riferirsi alle attività svolte successivamente a quelle incluse nella Relazione allegata al primo acconto.

Nel caso in cui nella domanda di secondo acconto siano presentate spese riferite al periodo antecedente al primo acconto, la seconda relazione intermedia dovrà includere la descrizione dell'attività ad esse associata.